



REGOLAMENTO

Procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n.1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

1° dicembre 2022

ART

Approvato con delibera del Consiglio n. 52/2014 del 4 luglio 2014
Modificato dalla delibera del Consiglio n. 235/2022 del 1° dicembre 2022

SOMMARIO

Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Presentazione del reclamo all'Autorità	3
Art. 4 - Attività preistruttoria	4
Art. 5 - Avvio del procedimento e contestazione della violazione	4
Art. 6 - Termini del procedimento	5
Art. 7 - Attività istruttoria	5
Art. 8 - Partecipazione al procedimento	5
Art. 9 - Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori	5
[Art. 10 - Misure cautelari] (<i>soppresso</i>)	6
[Art. 11 - Impegni] (<i>soppresso</i>)	6
Art. 12 - Comunicazione dei provvedimenti	6
Art. 13 - Termini per il pagamento della sanzione	6
Art. 14 - Criteri per la determinazione della sanzione	6
Art. 15 - Segreto d'ufficio	6
Art. 16 – Norme di rinvio	6
Art. 17 - Monitoraggio e indagini conoscitive	6
Art. 18 - Disposizioni finali	6

Art. 1 - Definizioni

- a) "decreto istitutivo": il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, istitutivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
- b) "Regolamento": il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- c) "decreto legislativo": il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- d) "Autorità": l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;
- e) "impresa ferroviaria": qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
- f) "gestore dell'infrastruttura": qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza della infrastruttura;
- g) "gestore di stazione": il gestore dell'infrastruttura competente;
- h) "venditore di biglietti": qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio;
- i) "tour operator": l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3 della direttiva 90/314/CEE;
- l) "impresa": l'impresa ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura, il gestore di stazione, il venditore di biglietti o il tour operator destinatari dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;
- m) "Consiglio": l'organo collegiale dell'Autorità;
- n) "Uffici": gli Uffici in cui si articola l'Autorità, di cui all'articolo 13 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità adottato con delibera n. 1 del 16 ottobre 2013;
- o) "SiTe": il sistema telematico per l'invio e la gestione dei reclami da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo;
- p) "Regolamento sanzionatorio": il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori adottato dall'Autorità con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all'adozione dei provvedimenti connessi.
2. L'Autorità può rilevare infrazioni legate a un'inadempienza, collegata a uno o più eventi, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti e a un'inadempienza sistematica e *erga omnes* dell'impresa.

Art. 3 - Presentazione del reclamo all'Autorità

1. L'Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate. Il reclamo deve essere presentato, a pena di irricevibilità,

mediante il SiTe, o, in alternativa, compilando il modulo predisposto nell'Allegato A al presente regolamento, da inviare con le modalità di cui al comma 2.

2. Il modulo di reclamo, unitamente alla documentazione obbligatoria, è inviato all'Autorità a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it esclusivamente in formato .pdf.

3. Il reclamo all'Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all'impresa ferroviaria o, a seconda delle fattispecie previste dal decreto legislativo, al gestore dell'infrastruttura, al gestore di stazione, al venditore di biglietti o al tour operator, o qualora non siano inutilmente decorsi i termini di trenta giorni o, in casi giustificati, di tre mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito del reclamo all'impresa.

4. Le norme di questo articolo si applicano anche ai reclami inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4 - Attività preistruttoria

1. L'Autorità esercita i poteri di cui al presente Regolamento sulla base delle denunce pervenute e non archiviate.

2. Ai fini della verifica delle denunce presentate, l'Autorità può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e può disporre ispezioni.

3. Il Responsabile dell'Ufficio competente può riunire le denunce suscettibili di essere verificate congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria. Il Responsabile dell'Ufficio competente, qualora non ritenga di disporre, con motivazione sintetica, l'archiviazione immediata, propone l'avvio del procedimento predisponendo lo schema di atto di contestazione di cui al successivo articolo 5, comma 1.

Art. 5 - Avvio del procedimento e contestazione della violazione

1. Il Consiglio, quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dall'Ufficio in seguito all'attività di cui all'articolo 4, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l'avvio del procedimento e nomina il responsabile del procedimento.

2. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, deve essere notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni e avere accesso agli atti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il termine in cui gli interessati possono esercitare tali facoltà e la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione.

4. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'articolo 7 si intendono prorogati di quaranta giorni.

5. L'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.

6. Il Responsabile dell'Ufficio competente trasmette ogni tre mesi al Consiglio un'informativa relativa ai provvedimenti avviati o archiviati.

Art. 6 - Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5.
2. I termini sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento sanzionatorio.

Art. 7 - Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, anche mediante audizioni, ovvero proporre di disporre perizie o consulenze al Consiglio, che si esprime in merito.
2. La richiesta dell'Autorità ai soggetti indicati al comma precedente deve indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento;
 - d) le modalità con cui fornire le informazioni e il responsabile del procedimento;
 - e) le sanzioni eventualmente applicabili.

Art. 8 - Partecipazione al procedimento

1. L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio invia le proprie deduzioni scritte e i documenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
2. L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio.
3. L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. L'audizione viene comunicata con un preavviso di 7 giorni e si tiene dinanzi al responsabile del procedimento. L'impresa che ne faccia richiesta può comparire tramite legale rappresentante o procuratore speciale informati sui fatti. Il verbale dell'audizione è redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento o da altro funzionario all'uopo delegato dal Responsabile dell'Ufficio nonché dal rappresentante e/o procuratore della parte. Una copia del verbale viene consegnata alla parte sentita in audizione.

Art. 9 - Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori

1. Al termine dell'istruttoria, qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistenti i presupposti per irrogare la sanzione, comunica alle parti le risultanze istruttorie, previa autorizzazione del Consiglio. Ove, all'opposto, ritenga insussistenti i presupposti per irrogare la sanzione, il responsabile del procedimento propone al Consiglio di archiviare la contestazione.
2. Successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui al comma 1, la parte può, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica di tale comunicazione, trasmettere memorie di replica e richiedere l'audizione innanzi al Consiglio.
3. All'esito dell'istruttoria o dell'eventuale audizione innanzi al Consiglio, il Consiglio adotta il provvedimento finale.
4. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell'Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all'articolo 6, comma 1. In quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, eseguiti gli approfondimenti indicati, agisce ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, all'impresa destinataria con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[Art. 10 - Misure cautelari] (*soppresso*)

[Art. 11 - Impegni] (*soppresso*)

Art. 12 - Comunicazione dei provvedimenti

L'Ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio e comunicare i provvedimenti di archiviazione nelle forme previste dalle norme vigenti.

Art. 13 - Termini per il pagamento della sanzione

1. Il pagamento della sanzione pecuniaria è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento finale.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.
3. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, la somma dovuta per la sanzione è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Art. 14 - Criteri per la determinazione della sanzione

Le sanzioni irrogate dall'Autorità ai sensi del presente regolamento sono calcolate sulla base dei criteri indicati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo.

Art. 15 - Segreto d'ufficio

Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento sanzionatorio, nonché della legge 8 agosto 1990 n. 241, ove applicabili, alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17 - Monitoraggio e indagini conoscitive

L'Autorità può in ogni momento, anche con cadenza periodica, monitorare l'adempimento ad opera delle imprese della disciplina sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. A tal fine può avviare anche indagini conoscitive.

Art. 18 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.